



Tribunale di Sciacca

TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo
- 8 MAG 2020
Prot. N. 95.

OGGETTO: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS Covid-19

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 08/03/2020 n. 11, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/3/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus Covid-19;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

visto il D.L.n.28 del 30.04.2020

viste le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, adottate dal CSM in data 30.03.2020, integralmente sostitutive delle precedenti di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020;

visti gli esiti della Call Conference con il Presidente della Corte d'Appello e gli altri Capi degli Uffici del distretto, tenutasi in modalità di videoconferenza in data 02.04.2020;

visto il D.L.n.23 del 08 aprile 2020;

rilevato che l'art.36 del D.L. per ultimo citato ha sostituito l'originario termine di sospensione dell'attività giudiziaria fissato al 15 aprile 2020 con il nuovo termine dell'11-5-2020, prevedendo comunque una deroga per i procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelari previsti dall'art.304 c.p.p. scadano entro i sei mesi successivi all'11-5-2020;

visti i provvedimenti, adottati a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 17.03.2020 prot. n. 47 e n. 48 con cui, dando attuazione all'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, si è disposto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e la presenza del personale negli uffici limitata esclusivamente alle attività indifferibili ed urgenti;

visto il provvedimento adottato a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20.03.2020 prot. N.728 contenente indicazioni provvisorie per la prima fase (dal 9.03.02020 al 15.04.2020), finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale cercando di conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il

servizio della giustizia, mantenendo i presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini;

rilevato, che allo stato, il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

ritenuto che delle predette difficoltà si deve necessariamente tenere conto nella gestione della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

rilevato che l'epidemia Covid-19 è ancora in atto e che occorre assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie impartite dalle Competenti Autorità statali e regionali volte a contenere al massimo gli effetti negative sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

rilevato che è rimesso al Dirigente dell'ufficio, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, adottare tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3";

ritenuto che le ipotesi di trattazione dei procedimenti giurisdizionali debbano essere individuate con criteri coordinati rispetto alle disposizioni normative d'urgenza, tenendo conto non solo dell'attuale situazione sanitaria della Regione Sicilia, ma anche di quella emergenziale di tutto l'ambito nazionale, considerati i rischi di contagio determinati dalla potenziale partecipazione al processo di soggetti provenienti da qualsiasi parte del territorio della Repubblica;

rilevato ancora che l'attività processuale coinvolge necessariamente una pluralità di soggetti, di tal che ogni valutazione in merito all'attività giudiziaria da espletare deve considerare tutte le ricadute in termini di potenziale movimento che le stesse determinano, nonché l'impatto sul lavoro richiesto al personale amministrativo dell'Ufficio;

sentito il Dirigente Amministrativo;

sentito il Procuratore della Repubblica sede;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca che manifesta il proprio dissenso con riferimento alla trattazione mediante accesso da remoto per i processi penali, perchè contraria ai principi di oralità e di immediatezza del processo penale;